



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 dicembre 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE MARTEDI' 18 DICEMBRE 2012

1. RICORSO CALC. DAL GRANDE DAVIDE RESPINTO

avverso l'annullamento dello svincolo per accordo ai sensi dell'art. 108 N.O.I.F., dalla società Real Vicenza (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2012)

2. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I.

a carico della calciatrice C.B., tesserata in favore della società Imolese Femminile ACF per violazione dell'art. 2.1. Norme Sportive Antidoping

ACCOLTO, e per l'effetto, infligge alla calciatrice C.B. la sanzione della squalifica fino al 31.3.2014.

3. RICORSO A.C. SAN ZENO

avverso la reiezione del reclamo proposto avverso la certificazione del "premio alla carriera" ex art. 99 bis N.O.I.F. emessa dall'Ufficio del Lavoro e Premi F.I.G.C., in favore della società S.S. Juve Stabia, relativamente al calciatore Cazzola Riccardo (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 26.7.2012)

RESPINTO

4. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I.

a carico del calciatore N.P., tesserato in favore della società A.S.D. Acireale C5 per violazione dell'art. 2.1. Norme Sportive Antidoping

ACCOLTO, e per l'effetto, infligge al calciatore N. P. la sanzione della squalifica per mesi 3.

5. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I.

a carico del calciatore Y.M., tesserato in favore della società A.S.D. San Miniato Tuttocuoio per violazione dell'art. 2.1. Norme Sportive Antidoping

ACCOLTO, e per l'effetto, infligge al calciatore Y.M. la sanzione della squalifica per mesi 3.